



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II

Prot: DT 78624 - 07/10/2011

Comune di Ferrara
Settore Finanze
Servizio Contabilità e Bilancio
Piazza Municipale, 2
44121 - Ferrara

c.a. dott.ssa Pellegrini

anticipata via fax 0532 419292

Oggetto: Rinegoziazione di prestiti obbligazionari ed estinzione di operazioni in strumenti finanziari derivati.

Con nota del 26 settembre scorso (cfr. Vs. prot. 81115), codesta Amministrazione ha manifestato l'intenzione di procedere alla rinegoziazione di due prestiti obbligazionari (regolati a tasso variabile indicizzato all'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread medio di 11 punti base) e alla contestuale estinzione di un'operazione di interest rate swap perfezionata a copertura dei medesimi prestiti. Ha chiesto infine a questa Direzione di esprimere le proprie valutazioni in ordine alla fattibilità delle prospettate operazioni.

Al riguardo, occorre preliminarmente segnalare che la formulazione di pareri circa operazioni di finanza derivata poste in essere da Enti locali non rientra tra le competenze istituzionali affidate a questa Direzione. Tuttavia, in uno spirito di collaborazione tra soggetti della pubblica amministrazione, si fa presente quanto segue.

In base ai dati sull'indebitamento comunicati da codesto Ente, i due buoni obbligazionari su menzionati non risultano essere collegati ad alcuna operazione derivata. L'unica operazione derivata del Comune di Ferrara, presente nella banca dati di questa Direzione, è uno swap di tasso stipulato il 23 dicembre 2005 con Dexia Crediop, avente un capitale nominale originario di 47.796 milioni di euro e scadenza nel 2019. Come indicato nella documentazione contrattuale a suo tempo trasmessa a questa Direzione (si veda in particolare la determin. n. 31/2005 recante "perfezionamento di un'operazione di interest rate swap con Dexia Crediop"), l'operazione finanziaria in questione è collegata alle seguenti passività:

- emissione obbligazionaria per un importo residuo al 1° gennaio 2006 di 29.628 milioni;
- un mutuo per un importo residuo al 1° gennaio 2006 di 14.861 milioni;
- due mutui per un importo residuo complessivo al 1° gennaio 2006 di 3.306 milioni.

Come già detto, stando alle informazioni in possesso di questa Direzione, i due buoni obbligazionari indicati nella citata nota del 26 settembre non risultano coperti da alcuna operazione derivata, sicché la loro rinegoziazione non incide in alcun modo sul nominato contratto di swap di 47.796 milioni e pertanto potrà essere effettuata dall'Ente nel rispetto della norme che disciplinano la rinegoziazione dei debiti degli enti territoriali e in particolare di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2011 n. 448 (legge finanziaria per il 2012).

Su quest'ultima disposizione si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in ordine alla sua corretta applicazione. L'articolo 41, comma 2, della legge 448/2001 prevede la possibilità per Regioni ed Enti locali di convertire i mutui, contratti successivamente al 31 dicembre 1996, "anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali o carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta

Prot: DT 78624 - 07/10/2011

sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni". La disposizione riguarda quindi la rinegoziazione di mutui preesistenti che può essere effettuata o attraverso l'accensione di nuovi mutui in sostituzione di quelli vecchi oppure attraverso il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione. Pertanto, stando al tenore letterale della disposizione, essa sarebbe applicabile esclusivamente al debito propriamente inteso (segnatamente mutui ed obbligazioni) ma non anche ai contratti di swap che sono qualificati dalla normativa nazionale o dalle regole Eurostat non come debito ma come strumenti di gestione del debito, finalizzati a variare la valuta di denominazione del debito originario (nel caso degli swap di tasso di cambio) o il tipo di tasso al quale sono indicizzati i flussi di interesse (nel caso degli swap di tasso di interesse). Che gli swap non siano debito ma strumenti di gestione del debito è stato più volte ribadito anche da questa Direzione: al riguardo si veda la circolare esplicativa 22 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007. Il giudizio di convenienza economica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 448/2001 non è quindi applicabile all'ipotesi di stipula di swap, bensì esclusivamente alla rinegoziazione di debiti attraverso nuovi debiti, nel qual caso la norma impone di valutare se, per effetto dell'avvenuta rinegoziazione, il costo di finanziamento si è ridotto.

Si rappresenta, infine, che nulla vieta all'Ente di estinguere il contratto di swap in proprio possesso, atteso che l'estinzione anticipata di operazioni finanziarie derivate resta esclusa dal blocco dell'operatività in derivati di Regioni ed Enti locali introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, così come sostituito dalla legge 203/2008.

IL DIRIGENTE GENERALE
dott.ssa Maria Cannata

